

CONFIDITER
COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI
Sede Legale: 37137 Verona (VR)
Via Sommacampagna 63/H
Società Iscritta al Registro Imprese
di Verona al n. 00712700236
N. Iscrizione al REA: VR- 152244
Forma Giuridica: Società Cooperativa
a mutualità prevalente
Albo Società Cooperative n. A100313
Iscrizione ex art. 112, comma 1, del
d.lgs. 385/1993 al n. 64
Cod. Fiscale: 00712700236
Part. I.V.A.: 00712700236
- INCORPORANTE -

LIA CONSORZIO GARANZIA
COLLETTIVA EUROFIDI
LIA EUROFIDI
Sede Legale: 20093 Bergamo (BG)
Via delle Canovine n. 16
Società Iscritta al Registro Imprese
di Bergamo al n. 95132270166
N. Iscrizione al REA: BG - 338433
Forma Giuridica: Consorzio con attività
Esterna
Iscrizione ex art. 112, comma 1, del
d.lgs. 385/1993 al n. 75
Cod. Fiscale: 95132270166
Part. I.V.A.: 03113400166
-INCORPORANDA-

PROGETTO DI FUSIONE

(art. 2501 ter Codice civile)

TRA CONFIDI ISCRITTI EX ART. 112 COMMA 1 DLGS. 385 DEL 1993

(anche si sensi art. 13 comma 39 della legge 326 del 2003)

Il Consiglio di amministrazione di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito, anche Società incorporante)

e

il Consiglio di amministrazione del Consorzio con attività esterna LIA CONSORZIO
GARANZIA COLLETTIVA EUROFIDI in sigla anche LIA EUROFIDI

(in seguito, anche Società incorporanda)

hanno redatto e predisposto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. il seguente progetto di
fusione per incorporazione di LIA EUROFIDI in Confiditer Cooperativa di Garanzia
Collettiva Fidi

premesse

- che sono stati ultimati, mediante approvazione del presente progetto di fusione da
parte dei rispettivi organi amministrativi, gli accordi preliminari tra la Società
Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi e la società LIA EUROFIDI così come
identificate in epigrafe per creare, attraverso fusione per incorporazione della società
LIA EUROFIDI nella Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, un'unica società
con le finalità, le sinergie ed i benefici illustrati nella Relazione degli Amministratori
redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies C.c.

- che il presente Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base delle situazioni
patrimoniali delle due società riferite alla data del 31 Dicembre 2021, coincidenti con
i rispettivi bilanci d'esercizio 2021 così come approvati dalle rispettive Assemblee dei
soci e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 2501 – quater II comma C.c.

- che si rende ora quindi necessario, per le ragioni di carattere economico sopra
esposte, procedere, attraverso fusione per incorporazione della Cooperativa LIA
EUROFIDI nella Società Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi ai sensi art.
2504 Codice civile, alla creazione di un organismo societario unitario.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter del Codice civile si
procede alla stesura, ai fini del successivo deposito, del seguente progetto di fusione
congiunto:

1) Società partecipanti alla fusione:

CONFIDITER COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Sede Legale: 37137 Verona (VR) Via Sommacampagna 63/H – Società Iscritta al Registro Imprese di Verona al n. 00712700236 - N. Iscrizione al REA: VR- 152244 ed iscritta all’Albo delle società cooperative al n. A100313 - Cod. Fiscale e Partita Iva: 00712700236.

Capitale sociale

Sebbene ai sensi dell’art. 2524 Cod.Civ. il capitale sociale non sia determinato in un ammontare prestabilito, si dà atto che alla data del progetto di fusione il capitale sociale, interamente versato, è pari ad Euro 3.130.012,62 ed è rappresentato per Euro 1.610.620,62 da n. 64.425 azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna e per Euro 1.519.392,00 da n. 59.584 azioni del valore nominale di Euro 25,50 per un totale di n. 124.009 azioni.

- INCORPORANTE –

LIA CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA EUROFIDI - LIA EUROFIDI

Sede Legale: 20093 Bergamo (BG) - Via delle Canovine n. 16 - Società Iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 95132270166 - N. Iscrizione al REA: BG – 338433 - Forma Giuridica: Consorzio con attività Esterna - Cod. Fiscale: 95132270166 - Part. I.V.A.: 03113400166

Sebbene ai sensi dell’art. 2524 Cod.Civ. il capitale sociale non sia determinato in un ammontare prestabilito, si dà atto che alla data del progetto di fusione il fondo consortile interamente versato, è pari ad Euro 1.136.478,92 ed è rappresentato da n. 45.459 quote del valore complessivo nominale minimo di Euro 25,00 ciascuna, così ridotte unitariamente sulla base delle determinazioni assunte dalla assemblea straordinaria del Consorzio incorporando tenutasi in data 10 giugno 2022

- INCORPORANDA –

2) Atto costitutivo e Statuto della società incorporante:

Al presente progetto viene allegato (sub. A) il testo dello statuto della Società incorporante anche se lo stesso non subirà alcuna modifica per effetto della presente fusione

3) Rapporto di cambio

3.1 Sulla base della valutazione operata dagli amministratori della Società incorporante e della Società Incorporanda e tenuto conto del fatto che i rispettivi Statuti prevedono per i soci eguali diritti senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione al capitale sociale, il rapporto di cambio risulta 1:1 e pari al rispettivo valore nominale ed avverrà senza conguaglio (Conforme Massima Notai del Triveneto L.F.2).

Tenuto conto che la società incorporante ha azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, mentre la società incorporanda è un consorzio con attività esterna le cui quote di partecipazioni sono uniformate ad un minimo di 25,00 euro, al fine di mantenere il rapporto di cambio senza conguaglio 1:1 verranno attribuite azioni della società incorporante ai soci della società incorporanda in misura pari al valore della loro rispettiva partecipazione al fondo consortile diviso 25 con eventuale arrotondamento per difetto all'unità più prossima. In tal modo il rapporto di cambio sarà fissato sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione al fondo consortile secondo un criterio di attribuzione proporzionale, per cui ai soci dell'incorporanda verranno attribuite azioni corrispondenti alle partecipazioni al fondo consortile originariamente possedute.

Si specifica che gli Statuti vigenti dei confidi partecipanti alla fusione prevedono per i soci/consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole

quote di partecipazione, non è quindi necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies Cod. Civ., così come previsto anche dall'art. 13, comma 40 del D.L. n. 269/2003.

3.2 Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4) Modalità di assegnazione della azioni dell'incorporante Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi

Il concambio verrà soddisfatto mediante l'assegnazione ai soci di LIA EUROFIDI delle corrispondenti azioni di nuova emissione della Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi del valore nominale unitario di Euro 25,00, secondo quanto stabilito al precedente punto 3.1, con conseguente e corrispondente aumento del capitale sociale di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi.

5) Data dalla quale le azioni di nuova emissione parteciperanno agli utili della società incorporante

Poiché le previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, e le disposizioni dello statuto di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi escludono la possibilità di ripartire tra i soci avanzi di gestione in qualsiasi forma, l'indicazione relativa alla data dalla quale le azioni di nuova emissione parteciperanno agli utili non ha ragione d'essere.

A tutte le azioni di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi di nuova emissione da assegnare in concambio ai sensi dei precedenti punti 3 e 4 saranno connessi diritti, obblighi e facoltà di godimento identici a quelli delle azioni già in essere.

6) Effetti della fusione e imputazione delle operazioni della Società incorporanda al bilancio della Società incorporante

6.1 La fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., dall'ultima delle iscrizioni a registro imprese dell'atto definitivo di fusione prescritte dall'art. 2504 C.c..

6.2 Ai sensi dell'art. 2504 bis III comma C.c., le operazioni della Società incorporanda, una volta incorporata, saranno contabilmente imputate al bilancio della Società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della fusione di cui al precedente punto 6.1.

6.3 Ai fini fiscali gli effetti della fusione decorreranno dalla data di efficacia contabile della fusione di cui al precedente punto 6.2.

7) Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Nessun trattamento particolare è stato riservato ad alcuna categoria di soci.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto viene depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona e di Bergamo (luogo ove hanno sede la società incorporante e le società incorporanda), ai sensi dell'art. 2501 ter Codice Civile.

Allegati :

- Statuto della società incorporante “Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi” **(Allegato A)**;

Bergamo, lì 13 Giugno 2022

*Per il Consiglio di Amministrazione di LIA CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA
EUROFIDI - LIA EUROFIDI*

Il Presidente

(Irene Paccani)

Verona (VR), lì 13 Giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi

Il Presidente

(Paolo Artelio)